


RG 8167/2022



Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano

Sezione Lavoro

Il Giudice dr. Tullio Perillo ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa promossa

da

C. / G. /) (/ , con l'Avv.to Matteo Sances, con domicilio eletto in
Indirizzo Telematico /

RICORRENTE

contro

INPS 80078750587 e S.C.C.I. S.P.A 05870001004, con l'Avv.to / , con domicilio
eletto in / , via /

RESISTENTE

OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.

All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 20/09/2022, C. / G. /) ha convenuto in giudizio INPS proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 3682022(/ 0 dell'importo di euro 4804,32 a titolo di contributi omessi alla gestione commercianti dal 10/2018 al 12/2020; spese rifuse

Si è ritualmente costituito in giudizio INPS contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso; spese rifuse.

Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è fondato.





Il ricorrente ha esposto di essere socio della B1 / SNC di L. / B1 (poi B1 SRL) che fornisce servizi di segreteria, copisteria, noleggio fotocopiatrici e materiale informatico, presso la quale negli anni in contestazione non avrebbe a suo dire mai svolto alcuna attività in quanto frequentante la scuola superiore e poi un corso di formazione; nondimeno INPS gli notificava l'avviso di addebito in questa sede opposto per contributi non versati a alla gestione commercianti per il periodo da ottobre 2018 al dicembre 2020.

Tanto detto, in diritto, per quanto di interesse, si osserva innanzitutto che l'art. 1, comma 203, così recita: *L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 Luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:*

a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;

b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;

c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;

d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.

La Cassazione, nella nota sentenza resa a Sezioni Unite n. 3240 del 12/02/2010 al cui testo, ex art. 118 disp. att. c.p.c., integralmente ci si richiama, ha così affermato:

In controversia concernente la gestione assicurativa cui debba iscriversi il socio di una società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico, per individuare l'attività prevalente - ai fini dell'iscrizione nella gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell' art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 - il giudice deve accertare la partecipazione del socio amministratore, personalmente, al lavoro aziendale e lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi. Solo all'esito positivo dell'accertamento "de quo" il giudice procederà al giudizio di prevalenza - verificando la dedizione dell'opera personale e professionale del socio amministratore, prevalentemente, ai compiti di amministratore della società o al lavoro aziendale - non facendovi luogo ove non risulti accertata la partecipazione del socio amministratore al lavoro aziendale con le predette modalità, atteso, in tal caso,





L'obbligo di iscrizione esclusivamente alla gestione separata, in mancanza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti.

Ne deriva quindi che in linea di principio il primo requisito da accertare è l'attiva partecipazione del socio amministratore in quelle attività operative che caratterizzano l'oggetto sociale, in misura prevalente rispetto ai fattori produttivi che evidentemente variano a seconda dell'attività dell'impresa.

Va poi ricordato che l'articolo 11, comma 12, DL 31.5.2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 30.7.2010, ha fornito una interpretazione autentica dell'articolo 1 comma 208 L. 662/1996 in forza del quale l'iscrizione alla gestione separata cumulabile con altre forme di assicurazione obbligatoria, ivi compresa, per quanto di interesse, la gestione commercianti.

Resta fermo l'onere della prova in capo all'istituto previdenziale - attore sostanziale.

Ebbene, si osserva che nel caso di specie l'ente previdenziale ha desunto l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti del ricorrente non già sulla base di accertamento effettivo del ruolo da questi ricoperto in seno all'azienda ma sulla base dei seguenti elementi: i) il ruolo di socio amministratore ricoperto presso B ~~_____~~ SNC da ottobre 2018 (benché il successivo 28 novembre 2018 lo stesso ricorrente avesse reso una dichiarazione ove rappresentava di non essere tenuto all'iscrizione alla gestione non svolgendo attività presso l'impresa), ii) l'attività commerciale svolta dalla società senza dubbio attiva (sebbene il ricorrente abbia documentato che fossero L ~~_____~~ B ~~_____~~ e la madre I ~~_____~~ B ~~_____~~, soci inizialmente al 50% che avevano ceduto ai figli metà delle loro quote, a versare la relativa e personale contribuzione a Inps così come a sottoscrivere i contratti per la società).

Ed allora, la pretesa dell'ente previdenziale di desumere dai meri indizi sopra richiamati (non solo privi di gravità, precisione e concordanza ma contrastati da quanto documentato dalla parte e dall'assenza di ulteriori e specifiche allegazioni nella memoria difensiva, ove per inciso non vengono formulate istanze istruttorie) la circostanza che C ~~_____~~ G ~~_____~~ svolgerebbe attività abituale presso l'impresa non può ritenersi in questa sede fondata.

Il ricorso deve quindi trovare accoglimento, dovendosi accertare l'insussistenza del credito contributivo portato dall'avviso di addebito n. 3682022 ~~_____~~ 10.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.





definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 3682022/_____, nulla dovendo il ricorrente a Inps a tale titolo;
condanna INPS a rimborsare al ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 1.769,00 oltre spese generali e accessori di legge;
riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Milano, 17/11/2022

Il Giudice
Tullio Perillo





TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Lavoro

Sentenza n. 2763/2022 pubbl. il 22/11/2022 RG n. 8167/2022

Attore

C / G

Convenuto

INPS e S.C.C.I. S.P.A

Il Funzionario Giudiziario sottoscritto

a richiesta dell'Avv.to Sances Matteo,

vista la notifica del 24/11/2022,

letto ed osservato l'art. 124 disp. att. cpc

CERTIFICA

che la sentenza n. **2763/2022** è passata in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste dall'art. 324 cpc.

Milano, 18 gennaio 2023

Il Funzionario Giudiziario

Dr.ssa Valeria Molinari